



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

AI Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico  
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

AI Dirigente del Dipartimento Istruzione  
della Provincia di Trento

AI Sovrintendente agli studi  
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche  
statali di ogni ordine e grado  
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Dirigente della  
Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la  
partecipazione – Uff. IV

SEDE

Oggetto: Individuazione scuole polo per l'inclusione

La recente legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, legge 13 luglio 2015, n. 107, risponde ai nuovi e diversi bisogni di qualità e sostenibilità generati dallo sviluppo economico e dalla crescita sociale degli ultimi anni.



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

Le richieste sempre più complesse, rivolte al sistema scolastico, hanno indotto il legislatore a definire una nuova idea di scuola. La nuova scuola, da una parte, ha la possibilità di dare piena attuazione all'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la valorizzazione e la risposta ai diversi bisogni educativi degli alunni/studenti e della comunità locale, dall'altra, è promotrice di un nuovo assetto organizzativo che, attraverso la nuova geografia disegnata dagli ambiti territoriali di cui all'art. 1, co. 66 della legge 107 del 2015, rafforzi la rete di relazioni interistituzionali e territoriali.

Il quadro normativo della riforma influenza ed arricchisce la dimensione inclusiva della scuola, riconosciuta come elemento di identità culturale, educativa e progettuale che ha ricadute immediate sia nell'organizzazione sia nel curriculum di tutto il sistema di istruzione e formazione. A partire dalla legge 4 agosto 1977, n. 517 è stato avviato un percorso, inizialmente considerato una peculiarità italiana, che ha coinvolto ed arricchito il dibattito internazionale fino all'approvazione della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

A quarant'anni dall'approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possiamo riconoscere nella scuola italiana un principio inclusivo che non si limita più alle sole persone con disabilità ma è parametro di riferimento valoriale e pedagogico essenziale nelle politiche scolastiche e sociali.

Fatta tale premessa è evidente che le pregresse esperienze di governance, sperimentazione e ricerca sui temi dell'inclusione, non sono da ritenersi superate, ma rappresentano una ricchezza da valorizzare e condividere affinché il cammino di eccellenza e riconoscimento della diversità in prospettiva ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute approvata dall'ONU nel 2001) possa proseguire.

Una delle azioni che ha favorito il cambio culturale è stata certamente quella dei presidi scolastici individuati nell'ambito del progetto interministeriale "Nuove Tecnologie e Disabilità" denominati Centri Scolastici di Supporto (CTS). Con la legge 8 ottobre 2010, n. 170 e i diversi interventi ministeriali che hanno fatto seguito sugli alunni/studenti con bisogni educativi speciali, i percorsi di inclusione hanno avuto un nuovo impulso. L'ambito di intervento è divenuto molto più ampio in quanto rivolto a tutti gli alunni/studenti che manifestassero nel loro percorso, anche



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

temporaneamente, necessità educative e di istruzione personalizzate ed individualizzate. I CTS, pertanto, sono stati affiancati da un'altra struttura complementare, quella dei Centri di Inclusione Territoriale (CTI) con competenze più ampie rispetto alla sola disabilità certificata ai sensi della legge 104 del 1992. Tali istituzioni scolastiche hanno rappresentato e rappresentano un luogo importante di scambio professionale in cui si avviano percorsi di ricerca e sperimentazione nonché di condivisione di buone pratiche e formazione. In tali luoghi sono state attuate esperienze di accoglienza ed accompagnamento della persona disabile e della sua famiglia affinché fosse garantita la partecipazione e la scelta consapevole nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione. Laddove sono stati istituiti, sia i CTS che i CTI, hanno rappresentato uno snodo importante di integrazione scuola/territorio caratterizzata da coerenza e condivisione degli obiettivi indispensabile a governare l'attuale complessità sociale e dare risposte adeguate alle richieste dei cittadini.

La riforma di legge, come detto, cerca di coordinare fra loro due principi fondamentali:

- a) La piena attuazione dell'autonomia scolastica come condizione necessaria a garantire il successo formativo di ciascun alunno e studente (art. 1 co. 1);
- b) Supportare i processi che garantiscano la partecipazione alle decisioni, nella massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico nonché i processi che permettono condivisione, integrazione e miglior utilizzo di risorse professionali e strumentali fra autonomie scolastiche al fine di favorire la crescita di comunità professionali (fra coloro che lavorano nella scuola) e comunità educante (con il territorio in cui le scuole vanno ad operare). Una logica di rete che ottimizzi le risorse e valorizzi, e partecipi, le eccellenze in campo metodologico didattico e le strategie organizzative anche interistituzionali (scuola-comune, scuola-associazioni etc.).

In tale prospettiva sono valorizzate tutte le esperienze che, per il tramite delle scuole polo, possano favorire i principi sinteticamente illustrati, coniugando autonomia di scelta e realizzazione condivisa. Si veda a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione di scuole polo per il Piano Nazionale Scuola Digitale e le scuole polo per l'attuazione del Piano Nazionale di Formazione.

Per quanto detto si chiede alle SS.LL. di promuovere, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ambito ai sensi dell'art. 1, co. 66, della legge n. 107 del 2015, l'individuazione concertata di **scuole polo per l'inclusione** e di darne formale comunicazione a questo dipartimento alla mail **[dpit.segreteria@istruzione.it](mailto:dpit.segreteria@istruzione.it)**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

L'individuazione della scuola polo è un processo importante di riconoscimento del ruolo di impulso alla crescita di tutte le istituzioni presenti nell'ambito territoriale. Tale processo terrà conto, sicuramente, delle esperienze maturate in questi ultimi anni dai CTS e CTI presenti sul territorio anche confermandone, laddove presenti e positive, il ruolo strategico per l'attuazione dei percorsi di inclusione, individuali e di sistema, a garanzia del successo formativo di tutti gli alunni e studenti.

Confidando nella consapevolezza di tutti che l'inclusione scolastica rappresenta uno degli elementi di misura della civiltà di una società si auspica la massima collaborazione.

Il Capo Dipartimento

Rosa De Pasquale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.Lgs. n.39/93